

Art. 7° Le acque provenienti da tetti prospettanti la pubblica via dovranno essere raccolte da grondaie in muratura o in latta o in zinco e fatte scendere ad una piccola altezza dal suolo delle vie.

Le gronde già esistenti dovranno sistemarsi nel modo imposto entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 8° L'intonaco o tinte dei muri e delle facciate adrenti alle pubbliche vie possono essere imposti ai rispettivi proprietari quando la loro condizione ~~degradi~~ l'aspetto dell'abitato e ciò nelle strade principali.

Art. 9° È proibito imbrattare di fango o di altre materie i muri e le porte prospicienti alle vie, le targhette di denominazione e numerazione delle vie e case farvi dei disegni o scrivervi alcuna parola.

Art. 10° Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifizii aventi pregio artistico o storico senza darne preavviso al Sindaco presentandogli, ove occorra il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Giunta Municipale può impedire la esecuzione di quelle opere riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 11° Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monu-


menti.

Art. 12°

Ogni contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà punita con una ammenda dalle lire Crc alle lire Dieci.

Deliberato dal Consiglio Comunale in adunanza del
20 novembre 1910.

Il Sindaco




Publicata il 27 Novembre 1910
come giorno di Domenica e senza oppo-
sizione.

Le largius 28 Novembre 1910

Il Segretario Comunale
Camagni





R.^A P R E F E T T U R A

S E L A R G I U S

D E L L A

P R O V I N C I A D I C A G L I A R I

G I U N T A P R O V I N C I A L E A M M I N I S T R A T I V A

D E C I S I O N E

L'anno 1911 il giorno 25 del mese di gennaio;

Vista la deliberazione 20 novembre 1910 del Consiglio Comunale di Selargius colla quale si approva il regolamento edilizio da applicarsi nel Comune di Selargius;

Visto l'art. 211 n. 9 della legge comunale e Provinciale ed il parere 12 gennaio 1911 del Genio Civile di questa Città;

Ritenuto che in massima il regolamento in parola è da approvare, perchè rispondente agli scopi cui esso mira;

Che però l'art. 3 nella parte in cui obbliga il proprietario che ricostruisce un suo edificio o muro a seguire la linea degli altri edifici non è legale, in quanto solo nei casi in cui esiste un piano regolatore può cioè disporsi e sempre mediante espropriazione per pubblica utilità, seguendo la detta norma regolamentare un proprietario potrebbe essere costretto a ricostruire il suo muro in modo da lasciare in abbandono quel tratto di terreno che esiste tra la linea degli edifici e la via pubblica, ciò che implicherebbe nei suoi effetti un abbandono di proprietà a favore del comune senza corrispettivo.

P. Q. M.

Prima di provvedere in merito rinvia la pratica al Comune per le sue deduzioni.

Il Relatore

Il Presidente

Il Segretario

f.° B. Cardia-Caboni

f.° Germonio

f.° Laconi

Cagliari, 31 Gennaio 1911.

Per copia conforme ad uso amm.°

Il Segretario



Laconi